

Corte di Cassazione III sezione Penale - 16 febbraio 2014, n. 1755 – Pres. Brusco

Guida in stato d'ebbrezza – lavoro di pubblica utilità – fatti anteriori alla legge n. 120/2010 – applicabilità integrale della nuova normativa – beneficio della sospensione condizionale della pena – inapplicabilità -

La sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità è applicabile anche se il fatto (rientrante nella fattispecie di cui all'art 186 cds comma 2 lett. c), è avvenuto prima dell'entrata in vigore della legge di riforma n. 120/2010. L'art. 186 cds, come riformulato dalla legge 120, è complessivamente una norma più favorevole all'imputato. Il favor deriva dalla previsione della estinzione del reato nel caso di buon esito della misura sostitutiva, anche se la sanzione principale è superiore a quella prevista nella fattispecie precedente al 2010 (minimo edittale aumentato da tre a sei mesi di arresto). La norma deve però essere applicata nella sua integralità, non potendosi combinare frammenti normativi della precedente disposizione con previsioni della nuova, invocando il principio del favor rei. Infatti in questo caso si creerebbe una terza fattispecie di carattere intertemporale non prevista dal legislatore. Di conseguenza è inapplicabile il beneficio della sospensione condizionale della pena, anche se concesso in precedenza.